

**REGIONE DEL VENETO**

COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.  
(L.R. 18 febbraio 2016, n.4)

**Parere n. 89 del 24/7/2019**

**Oggetto:** DOLOMITI DERIVAZIONI S.R.L. – Impianto idroelettrico sul Rio Bosco.  
Comune di localizzazione: Cortina d'Ampezzo (BL).  
Procedura di V.I.A. ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e della D.G.R. n. 1628/2015, nell'ambito del procedimento unico attivato ai sensi del D.Lgs. 387/2003.

**1. PREMESSA**

- VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
- VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*";
- VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*", che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
- VISTO in particolare l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06, come riformato dal D.Lgs. 104/17;
- VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*" che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26 marzo 1999: "*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*";
- VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- VISTA l'istanza acquisita agli atti con prot. n. 47203 del 7/2/2018 con la quale la società Dolomiti Derivazioni S.r.l. (sede legale: Ospitale di Cadore (BL), Via Alemagna 9; C.F./P.IVA: 01111020259), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016, l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale;
- PRESO ATTO che in data 18/12/2017 il proponente ha presentato, per l'intervento in oggetto, istanza di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 presso la competente Provincia di Belluno (ricevuta dalla medesima con prot. n. 55383 del 21/12/2017) e che quest'ultima ha comunicato l'avvio del procedimento di autorizzazione con nota prot. n. 312 del 4/1/2018 e successivamente ne ha comunicato la sospensione del termine finale per la conclusione del procedimento di VIA con nota prot. n. 1153 del 11/1/2018;

- PRESO ATTO** che, in allegato all'istanza di VIA, il proponente ha provveduto a depositare presso la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione di Impatto Ambientale il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la relazione di incidenza ambientale e la sintesi non tecnica;
- PRESO ATTO** che, conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 130136 del 6/4/2018 la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA - ha comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/06 e specificando nel contempo che l'istanza di procedura di VIA, presentata ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, è da intendersi incardinata nell'ambito del procedimento unico attivato ai sensi del D.Lgs. 387/2003, come previsto dalla D.G.R. 1628/2015;
- CONSIDERATO** che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 19/04/2018 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
- PRESO ATTO** che il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/16 e ss.mm.ii., in data 16/05/2018 presso la Sala Cultura Cortina a Cortina (BL);
- CONSIDERATO** che il gruppo istruttorio ha effettuato in data 17/05/2018 un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate, preceduto da un incontro tecnico presso la sala consiliare del Comune di Cortina;
- PRESO ATTO** che entro i termini di all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006, risultano pervenute osservazioni e contributi istruttori formulati dai seguenti soggetti:
- Provincia di Belluno (ricevuta con prot. n. 38022 del 31/1/2018);
  - Regione Veneto - Direzione Turismo (prot. n. 65857 del 21/2/2018);
  - Regione Veneto - Struttura di progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi (prot. n. 147599 del 19/4/2018 e prot. n. 210749 del 5/6/2018);
  - Regole di Ampezzo (ricevuta con prot. n. 206087 del 1/6/2018);
  - Silverio Lecedelli (ricevuta con prot. n. 208451 del 4/6/2018);
  - Varie Associazioni (ricevuta con prot. n. 210407 del 5/6/2018);
  - Distretto Alpi Orientali (ricevuta con prot. n. 212648 del 6/6/2018);
  - Regione Veneto - U.O. Forestale Est (prot. n. 119209 del 25/3/2019);
  - Regole di Ampezzo (ricevuta con prot. n. 164544 del 24/4/2019);
- CONSIDERATO** che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare in data 20/02/2019 un incontro tecnico presso gli uffici regionali;
- TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
- VISTA** la DGR n. 2299/2014 avente per oggetto: "*Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative*";
- CONSIDERATO** che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento:

- in data 31/5/2018 l'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha trasmesso, con nota prot. n. 202448, la richiesta di integrazioni, che è stata comunicata alla società proponente per opportuna conoscenza in data 20/07/2018 con nota prot. n. 306298;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato.

## **2. DETERMINAZIONI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE VIA NELLA SEDUTA DEL 28/05/2019**

Nella seduta del 28/05/2019 il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ha espresso parere **NON** favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, per le considerazioni e motivazioni di seguito riportate:

*vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la D.G.R. n. 985/2013, la D.G.R. n. 2299/2014, la D.G.R. 1856/2015, la D.G.R. 1988/2015, la D.G.R. 1628/2015;*

*esaminato lo Studio di Impatto Ambientale, tenuto conto della documentazione progettuale agli atti e delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute con nota ricevuta il 08/08/2018 con prot. n. 331417;*

*valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;*

*preso atto della richiesta integrazioni dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, acquista con prot. n. 202448 del 31/05/2018;*

*tenuto conto delle osservazioni pervenute attinenti al processo di partecipazione del pubblico, concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;*

*valutato che l'area di interesse del progetto si colloca all'interno del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo, un sito di straordinaria bellezza naturale, dove l'azione imperante è rivolta verso sia la tutela dei valori naturalistici, storici, paesaggistici, ambientali sia alla conservazione della flora, fauna e degli aspetti geomorfologici del contesto;*

*tenuto conto che l'ambito d'intervento ricade all'interno delle Dolomiti dichiarate il 26/06/2009 dall'UNESCO Patrimonio Naturale dell'Umanità;*

*considerato che i luoghi interessati dal progetto sono caratterizzati da processi dinamici con frequenti frane e dissesti;*

*considerato che il progetto si configura come un elemento di pressione incongruo al contesto naturale dove la presenza antropica è quasi inesistente;*

*considerato che il comune di Cortina d'Ampezzo sviluppa parte della sua potenzialità socio economica attraverso il turismo;*

*preso atto che il bacino sotteso all'opera di presa è pari a 8,424 kmq;*

*valutato il rapporto costo / benefici dell'opera in progetto;*

*preso atto che con Determinazione Costitutiva n. 1841 del 24/10/2016 la Provincia di Belluno ha concesso alla società Derivazioni S.r.l. il diritto a derivare dal torrente Rio Bosco, in territorio di Cortina d'Ampezzo (BL), moduli massimi 4,60 e medi 1,69, per produrre sul salto di m 294,50 la potenza media di kW 487,95;*

*vista la nota n. 194006 del 17/05/2019 della Direzione Operativa dalla quale risulta che l'"ASPETTO IDRAULICO Per quanto riguarda le interferenze dell'impianto con l'area di demanio idrico, si segnala che l'opera di presa si colloca lungo un'asta torrentizia interessata da notevoli dissesti per erosione e trasporto solido acuiti dagli eventi alluvionali di fine ottobre 2018. Prova ne sia il forte danneggiamento delle strutture viabilistiche poste lungo la strada posta in destra orografica del torrente. Anche se già analizzato*

*in materia di vincolo idraulico con esito favorevole (voto CTRD LL. PP. n.113 del 2110612016) si reputa necessaria una verifica della rispondenza della documentazione progettuale presentata con la sopravvenuta variazione della situazione dello stato dei luoghi nei pressi dell'opera di presa e di quella di restituzione a causa dell'evento alluvionale. VINCOLO IDROGEOLOGICO La tubazione di adduzione in progetto percorre quasi in toto la sentieristica esistente, ma quest'ultima risultava anche alla data del sopralluogo di verifica interessata da evidenti e preoccupanti situazioni di dissesto del versante sotteso, anche di notevole entità. In particolare nel tratto iniziale la condotta verrebbe posta lungo una scarpata estremamente ripida già soggetta a fenomeni di erosione e franamenti con opere di stabilizzazione alquanto ammalorate se non in precarie condizioni di equilibrio statico. Questo comporta la necessità di un più accurato studio circa la tipologia di opere ripristinatorie da attuarsi, a fronte sempre degli eventi alluvionali nel frattempo occorsi ma anche per assicurare stabilità a versante e tubazione. RIDUZIONE DI SUPERFICIE FORESTALE [.....]. Pertanto, sulla scorta di quanto riportato nella nota del Direttore della UO Forestale di Belluno, in merito a notizie relative alla criticità dell'asta torrentizia in parola, si concorda sulla necessità di un più accurato studio circa le opere da realizzare per migliorare la stabilità del versante lungo il tracciato della condotta forzata. Nondimeno alla luce degli accadimenti alluvionali dell'autunno 2018 che hanno determinato variazioni della morfologia dell'asta torrentizia e dei luoghi in prossimità delle opere d'arte previste a progetto, è necessario rivalutare le condizioni a contorno considerando l'attuale modificato stato di fatto. Infine, per questo, la progettazione necessita l'aggiornamento all'attuale stato di fatto, inserendo le diverse nuove forzanti secondo un principio di stress test idraulico."*

*preso atto di quanto evidenziato nella documentazione allegata al parere n. 130 in data 24/04/2019 del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo- Regole d'Ampezzo, relativamente alle frane per colata detritica esistenti a monte dell'opera di presa e considerato che per quanto tali dissesti siano ubicati al di fuori dell'area di interesse, si potrebbe, comunque, verificare un'interferenza tra l'opera in progetto e le colate proprio a causa della loro particolare natura caratterizzata da grandi volumi di materiale coinvolti (con eventuale presenza anche di grandi massi), velocità variabili, spesso elevate e capacità, rispetto ad altri fenomeni franosi, di percorrere grandi distanze;*

*considerato che la zona della centrale potrebbe essere interessata, come si evince dallo stralcio della carta geologica del Foglio 029 "Cortina d'Ampezzo" presente nella relazione geologica geotecnica, da fenomeni di debris flow provenienti da monte, lungo il versante;*

*considerato pertanto che l'opera in progetto risulta collocata in un territorio che rileva una certa fragilità geologica ed idraulica;*

*vista la Direttiva 2000/60/CE che persegue l'obiettivo di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;*

*vista la deliberazione n. 2 del 03/03/2016 con la quale il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ha approvato il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, inserendo misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico, in particolare, il rilascio di concessioni idriche non dovrà quindi incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi e sullo stato di qualità ambientale del corso d'acqua e a tal fine dovranno essere assicurate adeguate garanzie di tutela;*

*considerato che la derivazione in oggetto interessa due corpi idrici, il rio Bosco e il torrente Felizon, individuati dai codici 503\_10 e 502\_15 e classificati in stato ecologico elevato;*

*vista la nota n. 1961 del 05/06/2018 con la quale il Distretto Alpi Orientali, chiede al proponente ulteriori valutazioni tecnico scientifiche finalizzate a dimostrare il mantenimento nel tempo dello stato ecologico*

elevato del corpo idrico, come richiamato anche nelle sopra citate misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico;

**richiamato** il principio dell'azione ambientale invocato dall'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006, che recita quanto segue: "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale";

**richiamato** il principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato CE, secondo il quale: "in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione"; principio che trova maggiori indicazioni in merito alla sua effettiva attuazione nell'art. 301 del D.Lgs. 152/2006;

**considerato**

- che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell'art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali" in vigore dal 1° luglio 2018;
- che con la Deliberazione citata, nota come Direttiva Derivazioni (o DD), vengono introdotti dei criteri metodologici di valutazione della compatibilità ambientale delle derivazioni e che con la medesima è stato stabilito che tali criteri assumano valore di linea guida in regime transitorio per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione,
- che i criteri contenuti nell'approccio metodologico della DD 1/2017 permettono di costruire una matrice con cui valutare il rischio di deterioramento del corpo idrico determinato dalla combinazione dell'impatto della derivazione e del valore ambientale del corpo idrico secondo le tre classi "ALTO", "MEDIO", "BASSO";
- che con nota del 6/5/2019, ricevuta con prot. n. 175477, la Provincia di Belluno, nel caso di specie, ha verificato che la determinazione del rischio ambientale connesso alla realizzazione della derivazione d'acqua in argomento, eseguita in osservanza ai criteri di cui all'"Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche", produce un rischio ambientale "Alto";

**considerato** che la "Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche" costituisce lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile per la valutazione del rischio ambientale connesso all'esercizio di un prelievo idrico;

**considerato** che la definizione del livello di rischio ambientale ottenuta applicando i criteri forniti dalla "Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche" risponde appieno al requisito fondamentale di cui al comma 2, art. 301 del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale per l'attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio (per la salute umana o per l'ambiente) a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva;

**considerato** che l'attribuzione della derivazione (singola o in cumulo) alla classe di rischio ALTO comporta che, in ossequio al principio di precauzione ambientale, la stessa non risulti essere compatibile con le disposizioni e gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato (Rio Bosco);

**considerato** che il progetto non è rispondente alla normativa di tutela degli habitat e specie di interesse comunitario; infatti, come evidenziato anche dalla nota della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV prot. 202448 del 31/05/2018, oltre alle carenze dello studio per la Valutazione di Incidenza, a fronte di una incidenza negativa su habitat e specie di interesse comunitario non viene sviluppata la valutazione

AL DECRETO n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

appropriata e non sono stati forniti dal proponente i presupposti per la deroga prevista all'art. 5 del DPR 357/97;

**considerato** che all'interno del bacino idrografico del Rio Bosco e del Rio Felizon sono presenti una serie di prelievi idrici e scarichi, come specificato con contributo istruttorio provinciale n. 2731 in data 24/01/2018, che determinano un possibile cumulo di fonti di pressione;

**considerato** che il Piano di Monitoraggio per la parte ante operam è stato avviato, ma non concluso, mancando anche il calcolo dell'indice IARI;

**considerato** che, ai fini dell'analisi della qualità morfologica, l'indice IQM deve essere valutato per l'intero Corpo Idrico;

**considerato** che la scelta di prendere come base dati di partenza la serie storica delle portate della stazione ARPAV di Podestagno sul T. Boite, al fine di stimare le portate giornaliere del Rio Bosco, dovrebbe essere avvalorata dal confronto tra misure dirette di portata eseguite nel Rio Bosco e corrispondenti portate registrate presso la stazione ARPAV di Podestagno. La relazione idrologica non è, dunque, stata aggiornata sulla base delle misure eseguite nel piano di monitoraggio ante operam.

L'analisi sarebbe inoltre risultata più corretta se si fosse 'attualizzata' la portata specifica del Rio Bosco alla serie storica di riferimento della stazione ARPAV di Podestagno, considerando un periodo di osservazione maggiore (anche successivo al 2009): ciò può influire sulla determinazione della curva di durata delle portate stimate per il Rio Bosco e sui valori di portata media naturale del torrente e, di conseguenza, sui valori di portata residua nel tratto sotteso e derivabili dall'impianto;

**considerato** che non è stato presentato il Piano di utilizzo delle terre e rocce di scavo ai sensi del DPR 120/2017;

**richiamato** l'art. 7 dello schema di disciplinare allegato alla determina di concessione n. 1841 del 24/10/2016, il quale prevede che sia fatto salvo il principio sancito dalla Direttiva 2000/60/CE e dagli artt. 73 e 77 del D.Lgs. 152/2006 relativo al non deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico;

**vista** la nota della struttura di progetto Biodiversità e Parchi n. 210749 del 05/06/2018, che evidenzia come l'impianto in progetto possa incidere negativamente sugli elementi che contribuiscono alla integrità geomorfologica, ambientale e paesaggistica che caratterizza la Val Padeon;

**vista** la nota n.130 in data 24/04/2019 con cui il Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo- Regole d'Ampezzo ha espresso parere non favorevole ed in particolare ha riportato le seguenti considerazioni:

- **considerato** che l'opera di presa e la centrale in progetto si posizionano in aree geomorfologiche caratterizzate dalla presenza di fenomeni di debris flow, che sono invece stati esclusi dalle relazioni tecniche di progetto;
- **preso atto** che gran parte della condotta forzata verrebbe costruita su depositi tardoglaciali della Val Granda, incidendo su un complesso litologico antico di particolare pregio per l'area dolomitica;
- **osservato** che la "mancanza" di portata lungo parte dell'asta del Rio Bosco comprometterebbe un sistema morfologico in continua naturale evoluzione dal tardoglaciale, ovvero il periodo caratterizzato dalla transizione climatica tra l'ultima culminazione glaciale dell'ultima glaciazione e l'inizio dell'interglaciale attuale;
- **evidenziata** la presenza, in corrispondenza della confluenza del Rio Bosco nel Rio Felizon e nel tratto finale dell'opera, di habitat e specie di elevato interesse naturalistico, assolutamente ignorate nella relazione di screening;
- **evidenziata** altresì la qualità elevata delle acque e del corpo idrico, nonché una sovrastima di progetto delle portate idriche del Rio Bosco per aumentarne la quota di prelievo;
- **rilevato** come vengano citate misure di mitigazione e compensazione, ancorché si sostenga un'assenza di impatto sugli elementi naturali circostanti l'impianto idroelettrico;
- **considerato**, infine, come il sito sia soggetto ad eventi alluvionali quali quello da ultimo verificatosi a fine ottobre 2018, il quale ha profondamente modificato il paesaggio e l'alveo del Rio Bosco al punto che, qualora l'impianto fosse già stato realizzato, ben poco sarebbe rimasto dell'opera di presa e del primo tratto di condotta;

- *acquisito, ad adiuvandum, parere del botanico naturalista dott. Cesare Lasen, componente ambientale del Comitato Tecnico-Scientifico del Parco, sui contenuti tecnici e scientifici delle relazioni sopra citate;*  
*tenuto conto degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;*

### 3. OSSERVAZIONI DEL PROPONENTE ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 e ss.mm.ii.

Con nota prot. n. 245437 del 12/06/2019 la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nella seduta del 28/5/2019, ha espresso parere non favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame dando allo stesso il termine di 10 giorni (salvo eventuale richiesta di proroga) per le proprie osservazioni.

Con nota prot. n. 250516 del 17/06/2019 la ditta ha chiesto la proroga di 30 giorni per la presentazione delle suddette osservazioni e, nella seduta del Comitato VIA del 19/06/2019 tra le "Varie ed Eventuali", il Comitato ha valutato che non vi siano ragionevoli condizioni per assentire la richiesta di proroga del termine per la presentazione delle osservazioni, attesi altresì i contenuti del parere non favorevole espresso in merito dall'Ente Parco competente.

Il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni e relativa documentazione, acquisite con prot. n. 271040 del 24/06/2019.

- A) *valutato che l'area di interesse del progetto si colloca all'interno del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo, un sito di straordinaria bellezza naturale, dove l'azione imperante è rivolta verso sia la tutela dei valori naturalistici, storici, paesaggistici, ambientali sia alla conservazione della flora, fauna e degli aspetti geomorfologici del contesto*

#### Osservazione del Proponente

"Con D.G.R. n. 53 del 19/01/2018, pubblicata sul B.U.R. n.10 del 26 gennaio 2018, è stata adottata una variante al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, con la quale sono stati estesi i confini del Parco nell'area sud-orientale dell'area protetta, corrispondente a Val Padeon e Val Granda perseguendo così la tutela omogenea dell'intera valle. Con riferimento alla citata D.G.R. n.53 del 19/01/2018, l'impianto idroelettrico di progetto ricade completamente nell'area protetta di nuova adozione.

Si precisa che l'istanza per la domanda di autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili in oggetto, Impianto idroelettrico (art.12 del D.lgs 387/2003), presentata dalla società Dolomiti Derivazioni S.r.l, è stata assunta dalla Provincia di Belluno con protocollo n. 55383 in data 21/12/2017.

L'adozione della variante ai confini del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo risulta pertanto successiva a tale data. Si ricorda inoltre che la scrivente, Dolomiti Derivazioni Srl, in data 27 marzo 2018, ha fatto ricorso al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche chiedendo l'annullamento della D.G.R. n.53 del 19/01/2018 per i seguenti motivi:

- Omessa partecipazione della provincia di Belluno al procedimento di variante in quanto indirizzato ad una rilevante estensione della perimetrazione originaria. Violazione e falsa applicazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 22; della legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 85; dello Statuto del Veneto, art. 15, c.5; delle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 21, art. 16 agosto 1984, n. 40. Illegittimità derivata dal contrasto della legge regionale n. 21 del 1990 con i principi fondamentali della legge statale in materia di istituzione di aree protette regionali e di tutela dell'ambiente.
- Radicale carenza di motivazione. Eccesso di potere per sviamento nel fine. Violazione del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; del RD. 11 dicembre 1933 n. 1775; del protocollo di Kyoto e delle direttive 2009/28/CE e 2001/77/ce nonché della direttiva 2000/60/CE e dei principi di incentivazione e razionalizzazione della produzione di energia rinnovabile."

AL DECRETO n. 92 del 29 AGO. 2019

- B) *vista la nota n. 194006 del 17/05/2019 della Direzione Operativa dalla quale risulta che l'“ASPETTO IDRAULICO Per quanto riguarda le interferenze dell'impianto con l'area di demanio idrico, si segnala che l'opera di presa si colloca lungo un'asta torrentizia interessata da notevoli dissesti per erosione e trasporto solido acuiti dagli eventi alluvionali di fine ottobre 2018. Prova ne sia il forte danneggiamento delle strutture viabilistiche poste lungo la strada posta in destra orografica del torrente. Anche se già analizzato in materia di vincolo idraulico con esito favorevole (voto CTRD LL. PP. n.113 del 2110612016) si reputa necessaria una verifica della rispondenza della documentazione progettuale presentata con la sopravvenuta variazione della situazione dello stato dei luoghi nei pressi dell'opera di presa e di quella di restituzione a causa dell'evento alluvionale. VINCOLO IDROGEOLOGICO La tubazione di adduzione in progetto percorre quasi in toto la sentieristica esistente, ma quest'ultima risultava anche alla data del sopralluogo di verifica interessata da evidenti e preoccupanti situazioni di dissesto del versante sotteso, anche di notevole entità. In particolare nel tratto iniziale la condotta verrebbe posta lungo una scarpata estremamente ripida già soggetta a fenomeni di erosione e franamenti con opere di stabilizzazione alquanto ammalorate se non in precarie condizioni di equilibrio statico. Questo comporta la necessità di un più accurato studio circa la tipologia di opere ripristinatorie da attuarsi, a fronte sempre degli eventi alluvionali nel frattempo occorsi ma anche per assicurare stabilità a versante e tubazione. RIDUZIONE DI SUPERFICIE FORESTALE [.....]. Pertanto, sulla scorta di quanto riportato nella nota del Direttore della UO Forestale di Belluno, in merito a notizie relative alla criticità dell'asta torrentizia in parola, si concorda sulla necessità di un più accurato studio circa le opere da realizzare per migliorare la stabilità del versante lungo il tracciato della condotta forzata. Nondimeno alla luce degli accadimenti alluvionali dell'autunno 2018 che hanno determinato variazioni della morfologia dell'asta torrentizia e dei luoghi in prossimità delle opere d'arte previste a progetto, è necessario rivalutare le condizioni a contorno considerando l'attuale modificato stato di fatto. Infine, per questo, la progettazione necessita l'aggiornamento all'attuale stato di fatto, inserendo le diverse nuove forzanti secondo un principio di stress test idraulico.”*

Osservazione del Proponente

“La scrivente è ben consapevole che in fase di progettazione costruttiva tutte le opere dovranno essere verificate alla luce del nuovo stato di fatto dei luoghi.

Si ritiene tuttavia significativo precisare che:

- 1) Qualora durante un evento alluvionale come quello verificatosi nell'ottobre del 2018 l'opera fosse già stata costruita, quest'ultima non avrebbe sicuramente comportato un aggravio dei danni rispetto a quelli che si sono verificati.
- 2) Nel progetto presentato per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è già presentata una possibile soluzione per la sistemazione delle sponde soggette a fenomeni di erosione e franamenti (elab. N° 6.15 “Opere di difesa del versante”). Tale soluzione andrà sicuramente approfondita in fase di progettazione esecutiva ma si configura, oggettivamente, come una miglioria e una messa in sicurezza di un tratto di versante che, viceversa, continuerebbe a presentarsi in uno stato di non manutenzione e scarsa sicurezza come oramai da molti anni.

Infine, non si comprende cosa si intenda con “inserendo le diverse nuove forzanti secondo un principio di stress test idraulico”.

- C) *preso atto di quanto evidenziato nella documentazione allegata al parere n. 130 in data 24/04/2019 del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo- Regole d'Ampezzo, relativamente alle frane per colata detritica esistenti a monte dell'opera di presa e considerato che per quanto tali dissesti siano ubicati al di fuori dell'area di interesse, si potrebbe, comunque, verificare un'interferenza tra l'opera in progetto e le colate proprio a causa della loro particolare natura caratterizzata da grandi volumi di materiale coinvolti (con eventuale presenza anche di grandi massi), velocità variabili, spesso elevate e capacità, rispetto ad altri fenomeni franosi, di percorrere grandi distanze*

Osservazione del Proponente

“Come detto anche al punto precedente, la presenza dell'impianto ed in particolare dell'opera di presa non potrebbe in alcun modo comportare un aggravio dei danni causati da una colata detritica. L'opera di presa si configurerebbe, piuttosto, come un elemento di ritenuta che, al più, potrebbe ridurre i danni causati da



un evento come quelli sopra citati. Gli unici ulteriori danni che potrebbero verificarsi in presenza dell'impianto sono relativi all'impianto stesso e rimarrebbero comunque tutti a carico degli scriventi."

- D) *considerato che la zona della centrale potrebbe essere interessata, come si evince dallo stralcio della carta geologica del Foglio 029 "Cortina d'Ampezzo" presente nella relazione geologica geotecnica, da fenomeni di debris flow provenienti da monte, lungo il versante*

Osservazione del Proponente

"Dal foglio 252 riportato nella relazione geologico-geotecnica (il riferimento al foglio 029 probabilmente è un refuso) in prossimità e a valle dell'area della centrale è presente una conoide mista (alluvionale/detritica).

Tale colata non rappresenta un movimento franoso ma solo una conformazione del versante in quanto risulta completamente stabilizzata dalla vegetazione. A riprova di ciò, dalla carta Iffi riportata in relazione non si evince la presenza di fenomeni franosi."

- E) *vista la Direttiva 2000/60/CE che persegue l'obiettivo di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili*

*vista la deliberazione n. 2 del 03/03/2016 con la quale il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ha approvato il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, inserendo misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico, in particolare, il rilascio di concessioni idriche non dovrà quindi incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi e sullo stato di qualità ambientale del corso d'acqua e a tal fine dovranno essere assicurate adeguate garanzie di tutela*

*considerato che la derivazione in oggetto interessa due corpi idrici, il rio Bosco e il torrente Felizon, individuati dai codici 503\_10 e 502\_15 e classificati in stato ecologico elevato;*

*vista la nota n. 1961 del 05/06/2018 con la quale il Distretto Alpi Orientali, chiede al proponente ulteriori valutazioni tecnico scientifiche finalizzate a dimostrare il mantenimento nel tempo dello stato ecologico elevato del corpo idrico, come richiamato anche nelle sopra citate misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico*

*richiamato il principio dell'azione ambientale invocato dall'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006, che recita quanto segue: "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale"*

Osservazione del Proponente

"La proponente ha previsto l'applicazione del Deflusso Ecologico in fase di esercizio, pertanto si ritiene che la portata garantita al corpo idrico (a scapito della produzione idroelettrica) sia tale da garantire il mantenimento nel tempo lo stato ecologico dei corpi idrici, in aggiunta si ricorda che è previsto un Piano di Monitoraggio e Controllo e pertanto, qualora in fase di esercizio dovesse verificarsi un peggioramento dello stato ecologico si provvederà come previsto per legge riducendo i prelievi a scopo idroelettrico."

- F) *considerato*

*- che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi dell'art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali" in vigore dal 1° luglio 2018*

ALLEGATO B  
 AL DECRETO n. 92 del 29 AGO. 2019

- che con la Deliberazione citata, nota come Direttiva Derivazioni (o DD), vengono introdotti dei criteri metodologici di valutazione della compatibilità ambientale delle derivazioni e che con la medesima è stato stabilito che tali criteri assumano valore di linea guida in regime transitorio per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione
- che i criteri contenuti nell'approccio metodologico della DD 1/2017 permettono di costruire una matrice con cui valutare il rischio di deterioramento del corpo idrico determinato dalla combinazione dell'impatto della derivazione e del valore ambientale del corpo idrico secondo le tre classi "ALTO", "MEDIO", "BASSO"
- che con nota del 6/5/2019, ricevuta con prot. n. 175477, la Provincia di Belluno, nel caso di specie, ha verificato che la determinazione del rischio ambientale connesso alla realizzazione della derivazione d'acqua in argomento, eseguita in osservanza ai criteri di cui all'"Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche", produce un rischio ambientale "Alto"

considerato che la "Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche" costituisce lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile per la valutazione del rischio ambientale connesso all'esercizio di un prelievo idrico

considerato che la definizione del livello di rischio ambientale ottenuta applicando i criteri forniti dalla "Direttiva Derivazioni – Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex-ante delle derivazioni idriche" risponde appieno al requisito fondamentale di cui al comma 2, art. 301 del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale per l'attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio (per la salute umana o per l'ambiente) a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva

considerato che l'attribuzione della derivazione (singola o in cumulo) alla classe di rischio ALTO comporta che, in ossequio al principio di precauzione ambientale, la stessa non risulti essere compatibile con le disposizioni e gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato (Rio Bosco)

considerato che il progetto non è rispondente alla normativa di tutela degli habitat e specie di interesse comunitario; infatti, come evidenziato anche dalla nota della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV prot. 202448 del 31/05/2018, oltre alle carenze dello studio per la Valutazione di Incidenza, a fronte di una incidenza negativa su habitat e specie di interesse comunitario non viene sviluppata la valutazione appropriata e non sono stati forniti dal proponente i presupposti per la deroga prevista all'art. 5 del DPR 357/97

considerato che all'interno del bacino idrografico del Ru Bosco e del Ru Felizon sono presenti una serie di prelievi idrici e scarichi, come specificato con contributo istruttoria provinciale n. 2731 in data 24/01/2018, che determinano un possibile cumulo di fonti di pressione

#### Osservazione del Proponente

"Con la Deliberazione n.1 del 14/2/2017 è stato stabilito che i criteri metodologici di valutazione della compatibilità ambientale delle derivazioni assumono valore di linee guida in regime transitorio per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione (14 dicembre 2017) ed entrino in vigore dal 1° luglio 2018.

La determina costitutiva di concessione di derivazione è del 24 ottobre 2016 e l'istruttoria della domanda di autorizzazione unica è stata presentata il 07/09/2017, integrata in data 18/12/2017 e l'istanza di domanda di valutazione di impatto ambientale è stata consegnata a manò il 7 febbraio 2018 con Prot. 47203.

La proponente ritiene pertanto che le linee guida non possano precludere il positivo esito della V.I.A. per la concessione ottenuta nel 2016."

- G) *considerato che il Piano di Monitoraggio per la parte ante operam è stato avviato, ma non concluso, mancando anche il calcolo dell'indice IARI*

*considerato che, ai fini dell'analisi della qualità morfologica, l'indice IQM deve essere valutato per l'intero Corpo Idrico*

AL

DECRETO n. 32

del

Osservazione del Proponente

“Il calcolo dell'indice IARI era stato effettuato in ossequio alle tempistiche previste nel PMC concordato con ARPA Veneto, ma per problemi di comunicazione e trasferimento delle varie relazioni tecniche connesse al progetto, erroneamente alla regione Veneto era stata consegnata una copia in cui il sopra citato indicatore non era stato ancora inserito.

Detto materiale è stato comunque inviato lo scorso 17 giugno, insieme alla richiesta di proroga rispetto alla scadenza prevista nella comunicazione del 12.06.2019 prot. N. 245437 della Regione Veneto.

In riferimento all'applicazione dell'indice IQM, come riportato nella relazione e come si evince dalla cartografia allegata, si conferma che il metodo è stato applicato all'intero corpo idrico del rio Bosco, suddividendolo in due tratti: il primo, dalle sorgenti fino alla futura opera di presa, ed il secondo, tra la futura opera di presa e la confluenza con il rio Felizon.

Quindi non si comprende l'osservazione fatta dalla regione veneto.”

- H) *considerato che la scelta di prendere come base dati di partenza la serie storica delle portate della stazione ARPAV di Podestagno sul T. Boite, al fine di stimare le portate giornaliere del Rio Bosco, dovrebbe essere avvalorata dal confronto tra misure dirette di portata eseguite nel Rio Bosco e corrispondenti portate registrate presso la stazione ARPAV di Podestagno. La relazione idrologica non è, dunque, stata aggiornata sulla base delle misure eseguite nel piano di monitoraggio ante operam. L'analisi sarebbe inoltre risultata più corretta se si fosse 'attualizzata' la portata specifica del Rio Bosco alla serie storica di riferimento della stazione ARPAV di Podestagno, considerando un periodo di osservazione maggiore (anche successivo al 2009): ciò può influire sulla determinazione della curva di durata delle portate stimate per il Rio Bosco e sui valori di portata media naturale del torrente e, di conseguenza, sui valori di portata residua nel tratto sotteso e derivabili dall'impianto*

Osservazione del Proponente

“Prima di rispondere all'osservazione si fa notare che critiche e/o osservazioni sul calcolo del contributo specifico preso come riferimento sono già state rivolte ai progettisti e si è già più volte risposto durante l'iter autorizzativo.

Altro fatto che si vuol evidenziare è che una sovrastima delle portate comporterebbe un mancato introito che nuocerebbe solo alla scrivente.

Si risponde all'osservazione integrando, per il calcolo della portata media, la serie storica utilizzata proveniente dai dati ARPAV misurati alla stazione di Podestagno.

Andando ad analizzare la serie di misure ARPAV a Podestagno per il Boite nel periodo 2010 – 2017 si giunge ai seguenti risultati:

La portata media per tali anni risulta essere pari a

**Q Boite Podestagno media annua**  $= 2.75 \text{ mc/s}$   
(2010-2017)

per una superficie sottesa pari a  $S = 82 \text{ Km}^2$ . Ne deriva una portata specifica per  $\text{Km}^2$  pari a:

**Q specifica**  $= 2.75/82 = 0.03353 \text{ mc/sKm}^2 = 33.53 \text{ l/sKm}^2$

Il contributo specifico risulta quindi pari a  $33.53 \text{ l/skm}^2$

Estendendo la serie di misurazioni tra il 1992 ed il 2017

Si giunge alla definizione di un nuovo valore del contributo specifico:

**Q Boite Podestagno media annua**  $= 2.31 \text{ mc/s}$ ,  
(1992-2017)

per una superficie sottesa pari a  $S = 82 \text{ Km}^2$ . Ne deriva una portata specifica per  $\text{Km}^2$  pari a:

**Q specifica**  $= 2.31/82 = 0.02817 \text{ mc/sKm}^2 = 28.17 \text{ l/sKm}^2$

Si ricorda qui per dovere di cronaca, che il contributo calcolato dall'esimio dottor Zanetti esperto del luogo nelle osservazioni pubbliche del 2018 al progetto era pari a  $22.35 \text{ l/skm}^2$ , senza per altro fornire nessun numero e calcolo a corredo di quanto dichiarato. Sempre il Dott. Zanetti dichiarava una sovrastima del 37.9% nei documenti di progetto.

Il valore riportato nella relazione idrologica era pari a  $36 \text{ l/skm}^2$ .

Il valore dell'ultima serie disponibile fornisce un contributo di  $33.53 \text{ l/skm}^2$ .

Come si evince dai dati sopra riportati, rispetto alla serie storica di misurazioni degli ultimi anni, che secondo i critici sono risultati anni con scarsità di risorsa idrica, il valore di progetto si discosta di +7% in sovrastima.

Il valore calcolato dallo Zanetti si discosta, sempre dal valore medio della serie recente di -33% in sottostima. Rispetto alla serie maggiormente numerosa i valori sono pari a +27%. I valori dello Zanetti mostrano una sottostima del 21%.

Come sempre la verità sta nel mezzo e solo il tempo ci dirà quale sarà il reale contributo generato dal bacino oggetto di studio.

Si fa notare in questa sede che, **contrariamente alla percezione comune, l'andamento della diponibilità di risorsa idrica misurata nelle stazioni di utilizzate per i calcoli, dimostrano un aumento della risorsa media, non una diminuzione.**


Seppur basato su un campione ridotto, l'andamento per il periodo 2010 – 2017 alla sezione di Podestagno sul torrente Boite fornisce i seguenti valori:



Valore dei deflussi medi mensili alla stazione di Podestagno in mc/s per i mesi annui dal 2010 a 2017

L'andamento temporale dei regimi idrici è, spesso, in contrasto con la percezione comune, come sopra dimostrato per i dati degli ultimi anni.

**Altro fattore che viene trascurato è la tendenza dimostrata dei bacini idrografici ad esprimere, al diminuire della superficie, un contributo specifico crescente.** Tale fenomeno è fortemente accentuato nei fenomeni di deflussi di piena, così come riportato nel grafico qui di seguito.




La tendenza qui sopra espressa mostra l'andamento per bacini tra 0 e 1000 kmq, nel caso di bacini di piccole dimensioni tale fenomeno è maggiormente accentuato.

A corredo del fatto che tale fenomeno si verifica anche per i regimi di deflusso naturale e non di piena, si riporta quanto valutato da un esteso studio sui bacini delle regioni Calabria e Basilicata, dai quali sono state costruite le curve d'inviluppo per le diverse fenomenologie, ovvero eventi straordinari, eccezionali e ordinari.

Gli inviluppi mostrano una tendenza identica, solamente accentuata e amplificata all'aumentare della magnitudo degli eventi classificati. La curva tratteggiata più bassa mostra l'andamento dei contributi

specifici per i bacini delle due regioni citate per eventi ordinari. Tale curva ricalca sostanzialmente quanto riportato nell'immagine precedente per la valutazione dei contributi di piena al variare dell'area sottesa.




Da quanto sopra si evince chiaramente che il fenomeno citato non è casuale o inventato ma ampiamente documentato e quindi avalla la metodologia di calcolo utilizzata che risulta quindi a favore di sicurezza. Infatti, al diminuire della dimensione del bacino sotteso del quale si è calcolata la portata media annua, non si sono utilizzati coefficienti di ragguaglio in funzione dell'andamento dei contributi specifici al variare delle superfici sottese ma si è scelto di applicare il medesimo indice calcolato per il Boite a Podestagno.

Il confronto con i dati misurati viene discusso qui di seguito.

Le misure effettuate nel periodo 8/09/2017 al 21/5/2018 sono state confrontate con le stime per gli stessi giorni.

Il comportamento della risposta del bacino del Rio Bosco invece risulta essere, per le misurazioni confrontabili, totalmente congruente col regime idrologico del torrente Boite alla sezione di Podestagno. Infatti, i dati ordinati a coppie di misurazioni e dati attesi mostra un **coefficiente di correlazione pari a 96.52%**. Il valore delle portate stimate e misurate mostra un andamento coerente, anche se la stima è affetta da una differenza media del 22%.

**Si ricorda tuttavia che per il periodo considerato dei dati rilevati a Podestagno il contributo medio risulta essere pari a 33.53 l/skmq molto prossimo al valore di 36 l/skmq assunto in relazione."**



D) *considerato che non è stato presentato il Piano di utilizzo delle terre e rocce di scavo ai sensi del DPR 120/2017*

Osservazione del Proponente

“Si precisa che il DPR 120/2017 è entrato in vigore il 22 agosto 2017 e prevedeva una fase transitoria di 180 giorni. Alla data di presentazione del progetto, dicembre 2017, il DPR 120/2017 non era pertanto in vigore.

La scrivente si rende comunque disponibile ad aggiornare gli elaborati di progetto alla nuova normativa.”

- L) vista la nota n.130 in data 24/04/2019 con cui il Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo - Regole d'Ampezzo ha espresso parere non favorevole ed in particolare ha riportato le seguenti considerazioni:
- considerato che l'opera di presa e la centrale in progetto si posizionano in aree geomorfologiche caratterizzate dalla presenza di fenomeni di debris flow, che sono invece stati esclusi dalle relazioni tecniche di progetto
  - preso atto che gran parte della condotta forzata verrebbe costruita su depositi tardoglaciali della Val Granda, incidendo su un complesso litologico antico di particolare pregio per l'area dolomitica;
  - osservato che la "mancanza" di portata lungo parte dell'asta del Rio Bosco comprometterebbe un sistema morfologico in continua naturale evoluzione dal tardoglaciale, ovvero il periodo caratterizzato dalla transizione climatica tra l'ultima culminazione glaciale dell'ultima glaciazione e l'inizio dell'interglaciale attuale
  - evidenziata la presenza, in corrispondenza della confluenza del Rio Bosco nel Rio Felizon e nel tratto finale dell'opera, di habitat e specie di elevato interesse naturalistico, assolutamente ignorate nella relazione di screening
  - evidenziata altresì la qualità elevata delle acque e del corpo idrico, nonché una sovrastima di progetto delle portate idriche del Rio Bosco per aumentarne la quota di prelievo
  - rilevato come vengano citate misure di mitigazione e compensazione, ancorché si sostenga un'assenza di impatto sugli elementi naturali circostanti l'impianto idroelettrico
  - considerato, infine, come il sito sia soggetto ad eventi alluvionali quali quello da ultimo verificatosi a fine ottobre 2018, il quale ha profondamente modificato il paesaggio e l'alveo del Rio Bosco al punto che, qualora l'impianto fosse già stato realizzato, ben poco sarebbe rimasto dell'opera di presa e del primo tratto di condotta
  - acquisito, ad adiuvandum, parere del botanico naturalista dott. Cesare Lasen, componente ambientale del Comitato Tecnico-Scientifico del Parco, sui contenuti tecnici e scientifici delle relazioni sopra citate

#### Osservazione del Proponente

“Premesso che la nota del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo è decisamente tardiva rispetto i tempi del procedimento, in merito ai fenomeni di debris flow si rimanda alle precedenti osservazioni. In merito al secondo punto si sottolinea invece che il tracciato della condotta si sviluppa, per la gran parte, sotto un sentiero esistente e pertanto non può essere classificata come un'area di “particolare pregio”.

La relazione di screening della Valutazione di Incidenza Ambientale è stata redatta sulla base delle informazioni disponibili all'interno del sito di importanza comunitaria. Gli habitat e le specie di elevato interesse naturalistico menzionate sono esterne al SIC e non sono pertanto oggetto della VincA.

La proponente prende comunque atto della presenza degli habitat e delle specie di elevato interesse naturalistico ed è disposta a procedere alla realizzazione di tutti i necessari interventi per la salvaguardia degli stessi durante le fasi di cantierizzazione, esercizio e dismissione dell'impianto, mediante l'adozione di ulteriori interventi di mitigazione, monitoraggio, ripristino, compensazione.”

#### **4. VALUTAZIONI FINALI**

**visto** il quadro normativo vigente;

**viste** le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

**riesaminato** lo Studio di Impatto Ambientale e la documentazione progettuale agli atti, i pareri e le osservazioni pervenute in sede di VIA;

**esaminata** la documentazione integrativa e le controdeduzioni proposte dalla Ditta, ed in particolare i seguenti documenti:

- Monitoraggio ambientale del Rio Bosco
- Piano di monitoraggio e controllo – Fase ante-operam (anni 2017-2018)
- Osservazioni alla nota della Regione Veneto prot. n. 245437

particolare, ha previsto che il rilascio di concessioni idriche non dovrà incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi e sullo stato di qualità ambientale del corso d'acqua.

Nel caso di specie il corpo idrico n. 503\_10 è in stato Elevato, pertanto i prelievi non dovranno produrre alterazioni al corpo idrico.

La Direttiva Derivazioni traducendo l'impalcato fornito dalla Linee guida, approvate con Decreto direttoriale n. 29/STA del 13-02-2017, al fine di garantire il soddisfacimento del principio di "non deterioramento" dello stato di qualità dei corpi idrici, nonché il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dai Piani di gestione distrettuali previsti dalla DQA, si configura come una misura necessaria per dare riscontro alle criticità avanzate dalla Commissione Europea attraverso l'avvio della procedura nominata EU PILOT 6011/2014/ENVI.

La Direttiva Derivazioni costituisce quindi lo strumento di miglior conoscenza tecnico-scientifica attualmente disponibile nella discrezionale valutazione del rischio ambientale connesso all'esercizio di un prelievo idrico

La definizione del livello di rischio ambientale, ottenuta applicando i criteri della menzionata Direttiva Derivazioni, risponde appieno al requisito definito dall'art. 301 del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale per l'attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio (per la salute umana o per l'ambiente) a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.

L'attribuzione della derivazione, singola o in cumulo, alla classe di rischio ALTO comporta che, in ossequio al principio di precauzione ambientale, la stessa non risulti essere compatibile con le disposizioni e gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), art. 12-bis del R.D. 1775/1933, poiché in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato.

Tenuto conto del principio di precauzione posto alla base del diritto ambientale, si ritengono non superati i motivi ostativi.

Infine, secondo la normativa statale, ai sensi del dell'art. 77 del D.lgs. 152/2006, c. 10 bis, lettera b, punto 3, che recepisce l'art. 4, c. 7, lettera c, della DQA, le regioni non violano le disposizioni relative al mancato raggiungimento del buono stato ecologico delle acque superficiali ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale, purché le eventuali modifiche/alterazioni siano motivate da prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la società siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile. Dalla valutazione di rischio ambientale effettuata, si ritiene che le eventuali modifiche/alterazioni idrologiche e idromorfologiche causate dall'impianto in argomento non siano motivate da alcun interesse/vantaggio fra quelli sopraelencati.

Si precisa che su tale punto la Provincia di Belluno ha trasmesso il proprio contributo ricevuto con nota prot. n. 325962 del 22/7/2019.

Tutto ciò visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente ed il Direttore della Direzione Regionale Ambiente), condividendo le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio, esprime a maggioranza dei presenti, con voto contrario della Dott.ssa Roberta Tedeschi, la conferma del

**parere non favorevole**

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame.

- Scheda\_C\_08\_2015\_Ru\_Bosco\_01
- Scheda\_C\_08\_2015\_Ru\_Bosco\_01\_dopo\_realizzazione\_opera\_di\_presa
- Scheda\_C\_08\_2015\_Ru\_Bosco\_02
- Scheda\_C\_08\_2015\_Ru\_Bosco\_02\_dopo\_realizzazione\_opera\_di\_presa, Ulteriori osservazioni Rio Bosco

**considerato** che non si ritengono completamente superati i motivi ostativi individuati in sede di Valutazione di Impatto Ambientale nella seduta del Comitato Regionale VIA del 28/05/2019, ed in particolare si precisa:

- in riferimento al punto A: che il parere non favorevole espresso dall'Ente Parco delle Dolomiti d'Ampezzo con nota n. 130 del 24/4/2019 risulta vincolante;
- in riferimento ai punti E - F: si prende atto e si rinvia alla risposta alle osservazioni contenute nella nota acquisita con prot. 273070 del 24/6/2019, sotto riportate;
- in riferimento al punto G: il proponente, nell'ambito della risposta all'art. 10 bis ha presentato la relazione con i risultati del piano di monitoraggio Ante Operam relativi al biennio 2017-2018 e ulteriori calcoli riferiti a IQM e IARI. Si fa presente che in questa fase dell'istruttoria le osservazioni presentate dal proponente non possono introdurre elementi di novità. La metodologia di calcolo dell'indice IARI non segue quanto indicato dal Manuale ISPRA (2011). Si precisa infatti che l'indice IARI deriva dalla media dei singoli indici valutati per i 2 tratti, ponderata sulla base delle lunghezze dei tratti stessi;
- in riferimento al punto H: la considerazione del Comitato VIA aveva lo scopo di evidenziare aspetti ritenuti migliorabili nella stima idrologica progettuale. Si fa presente in questa fase dell'istruttoria le osservazioni presentate dal proponente non possono introdurre elementi di novità;
- in riferimento al punto I: si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del DPR 120/2017, i 180 giorni di regime transitorio si riferivano ai progetti per i quali era in corso una procedura ai sensi del DM 161/2012 riservando al proponente la facoltà di presentare la documentazione prevista dal DPR 120/2017 medesimo. Le istanze successive al 22 agosto 2017, data di entrata in vigore del DPR 120/2017, dovevano essere conformi alla nuova disciplina. In ogni caso l'articolo 5 del DM 161/2012 disponeva l'obbligo di presentazione del Piano di Utilizzo per i progetti soggetti a VIA, con le stesse modalità riprese dalla normativa vigente.

**Con riferimento alle osservazioni contenute nella nota acquisita con prot. 273070 del 24/6/2019, si riferisce quanto segue:**

La Direttiva 2000/60/CE considera l'acqua un patrimonio da difendere e delinea l'azione comunitaria, allo scopo di impedire il deterioramento dell'attuale qualità, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse disponibili.

Il Decreto Legislativo n. 152/2006 ha finalizzato l'attività della pubblica amministrazione al conseguimento della migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, anche per la gestione delle risorse idriche, fissando come obiettivo prioritario la tutela dell'ambiente nell'ambito di interessi connotati da discrezionalità, tenendo altresì conto del principio di solidarietà per salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente, anche in futuro.

In particolare il disposto del menzionato D.Lgs n. 152/2006 prevede con:

- l'art. 77, comma 2, che le regioni stabiliscano e adottino le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76, comma 4, assicurando per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado;
- l'art. 96, comma 3, sostituendo l'art. 12 bis del R.D. n. 1775/1933, che il provvedimento di concessione di derivazione sia rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato.

Il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali al fine del mantenimento dello stato di qualità, con deliberazione n. 2 del 03/03/2016 ha approvato il Piano di Gestione delle Acque Aggiornamento 2015-2021, inserendo misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico. In



Motivazione voto contrario della Dott.ssa Roberta Tedeschi:

*"La mia posizione è contraria in quanto i pareri vengono conclusi tutti con la medesima visione che evidenzia una generica posizione contraria alla realizzazione degli impianti idroelettrici senza una specifica analisi tecnica, proponendo magari prescrizioni che possano conciliare la prioritaria tutela ambientale con la produzione di energia da fonte rinnovabile."*

Il Segretario del  
Comitato Tecnico V.I.A.  
Eva Maria Lunger

*Eva Maria Lunger*

VISTO: Il Presidente del  
Comitato Tecnico V.I.A.  
Dott. Nicola Dell'Acqua

*Nicola Dell'Acqua*

Il Direttore  
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale  
Ing. Gianni Carlo Silvestrin

*Gianni Carlo Silvestrin*

Il Vice-Presidente del  
Comitato Tecnico V.I.A.  
Dott. Luigi Masia

*Luigi Masia*